

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione:** AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A.

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Capitale sociale:** Euro 285.366.250,00 interamente versato

**Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale:** 02820100580

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 417224

**Partita IVA:** n. 01122141003

**Sito internet:** www.agrileasing.it

**Indirizzo di posta elettronica:** infoagri@agrileasing.it

**Numero di fax:** 06.72078409

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5405

**Codice ABI:** 3123.7 **Codice CAB:** 03200

**Gruppo Bancario di appartenenza:** Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

**Le richieste di informazioni relative alla concessione del mutuo e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454**

**SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Telefono** \_\_\_\_\_

**E-mail** \_\_\_\_\_

**Qualifica del soggetto convenzionato** \_\_\_\_\_

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

**Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

**SEZIONE 2 – CHE COSA SONO I MUTUI ALLE IMPRESE**

I mutui alle imprese sono finanziamenti con i quali la Banca concede al Cliente una somma di denaro che il Cliente stesso si obbliga a rimborsare alla Banca mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e di interessi, calcolate sulla base delle condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze previste dal piano di rimborso (c.d. piano di ammortamento).

La Banca e il Cliente possono pattuire:

- un periodo di preammortamento del finanziamento, vale a dire un periodo di tempo precedente a quello di ammortamento, durante il quale il Cliente paga alla Banca rate periodiche di soli interessi calcolate sulla base di condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze pattuite;
- il rimborso del finanziamento mediante il pagamento del capitale in un'unica soluzione da corrispondere alla scadenza del contratto e il pagamento degli interessi mediante la corresponsione di rate periodiche alle scadenze pattuite.

La Banca può concedere finanziamenti per una durata massima di 30 (trenta) anni, comprendenti l'eventuale periodo di preammortamento.

I finanziamenti possono essere richiesti da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);

- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

#### **TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI:**

##### **Mutuo fondiario:**

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistito da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistito da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.

##### **Mutuo ordinario:**

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- può essere assistito da una garanzia reale (ad es. pegno, ipoteca) ovvero perfezionato come operazione senza garanzie;
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

#### **RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

##### **A) Rischio di Tasso:**

il mutuo corrente può essere a:

- **tasso indicizzato o tasso variabile:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;
- **tasso minimo:** la Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (cd. "tasso floor") al di sotto del quale non può scendere il tasso che regola l'operazione: il Cliente pertanto in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.
- **tasso fisso:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale stabilito al momento della sottoscrizione del contratto o dell'erogazione del finanziamento. Nel corso della durata contrattuale il tasso contrattuale preso a riferimento non può subire alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione e, di conseguenza, il Cliente non può beneficiare di eventuali future variazioni in diminuzione del tasso contrattuale preso a riferimento.

##### **B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al mutuo solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando le formula "proposta di modifica unilaterale del contratto. Il Cliente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all' applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

**SEZIONE 3 – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	<b>Durata</b>	Fino ad un massimo di 30 anni.
<b>TASSO FISSO</b>	<b>Tasso</b>	5,95%, nominale annuo (calcolato in base all'IRS a 10 anni del 15/6/2010, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 3,00 p.p.). Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento del parametro di riferimento al momento della stipula o dell'erogazione del finanziamento. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso applicato - al momento della stipula - non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "Tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione.
	<b>Parametro di riferimento</b>	Tasso nominale annuo, pari all'I.R.S. (Interes Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, arrotondato ai 5 centesimi superiori, rilevato alla data di stipula o di erogazione.
	<b>Spread da applicare al parametro di riferimento</b>	fino ad un massimo di 3,00 punti percentuali annui.
<b>TASSO VARIABILE</b>	<b>Tasso</b>	3,55% (calcolato in base all'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a 6 mesi act. 365 rilevato per valuta 15/06/2010, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 2,50 p.p.).
	<b>Parametro di indicizzazione</b>	Tasso nominale annuo, variabile di mese in mese o di trimestre in trimestre o di semestre in semestre o annualmente, in base all'EURIBOR di norma, di durata uguale o simile alla periodicità delle rate interessi (1, 3, 6 e 12 mesi), su base 365, rilevato come dato puntuale o come media di periodo. arrotondato ai cinque centesimi superiori. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente.
	<b>Spread da applicare al parametro di indicizzazione</b>	fino ad un massimo di 2,50 punti percentuali annui. Se contrattualmente convenuto lo spread potrà essere oggetto, nell'ambito della precisata misura massima, di revisione semestrale o annuale, in relazione all'andamento di indici finanziari concordati desunti dai bilanci del Cliente (c.d. clausola di <i>step up/step down</i> ).
<b>Tasso di mora</b>		Tasso contrattuale maggiorato fino ad un massimo di 4 punti percentuali per anno.
<b>Calcolo degli interessi</b>		Di norma, sulla base dell'anno commerciale con divisore 360 (360/360). Se diversamente concordato, sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365).
<b>Calcolo degli interessi di mora</b>		In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno civile (365/365).

		VOCI	COSTI
		<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	<b>Spese apertura pratica</b>
<b>Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)</b>	1% dell'affidamento concesso con un minimo di € 400		
<b>Spese di istruttoria per agevolazione</b>	Il Cliente, laddove l'operazione risultasse assistita da contributi agevolativi provenienti da leggi nazionali, regionali o provinciali, ovvero goda di contributi comunitari, sarà tenuto: - ad un versamento supplementare per le spese di istruttoria per agevolazione, come indicate nel Contratto di Mutuo; - al versamento delle spese indicate nella convenzione intercorrente tra Banca Agrileasing S.p.A. ed il Soggetto Agente in relazione ad ogni specifica operazione.		
<b>Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori sede</b>	€ 250		
<b>Spese per stipula e/o erogazione</b>	€ 500		
<b>Spese informativa pre-contrattuale</b>	€ 50		
<b>Spese per rinnovo istruttoria e/o gestione fido</b>	€ 500		
<b>Rimborsi spese per perizie giurate di tecnici di fiducia di Banca Agrileasing:</b>			
<b>Visto congruità tecnico di Banca Agrileasing</b>	€ 60		
<b>Controperizia tecnico di Banca Agrileasing</b>	€ 120		
<b>Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):</b>			
<b>Stessa regione</b>	€ 80		
<b>Altre regioni</b>	€ 180		
<b>Importo dell'ipoteca</b>	Pari al 200% dell'affidamento concesso		
<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	<b>Spese per calcolo indicizzazione</b>		€ 15
	<b>Spese verifica stati di avanzamento lavori</b>	€ 300	
	<b>Spese registrazione contratto</b>	€ 300	
	<b>Spese sollecito insoluto</b>	€ 50	
	<b>Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati</b>	€ 50	
	<b>Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge, nonché di avviso di scadenza rata e di quietanza di pagamento (comprese spese postali)</b>	€ 150 oltre IVA	
	<b>Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria</b>	€ 50 oltre IVA	
	<b>Spese di frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)</b>		

Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato (minimo Euro 260,00), oltre a Euro

			60,00 per quota derivata (minimo Euro 260,00)
		<b>Spese verifica conformità polizze assicurazione</b>	€ 200 comprensivo di spese di gestione
		<b>Spese rinnovo ipoteca</b>	€ 200 oltre spese notarili a carico cliente
		<b>Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura</b>	€ 500 oltre spese notarili a carico cliente
		<b>Spese accollo del finanziamento</b>	€ 400
		<b>Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione anticipata</b>	€ 50
		<b>Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c</b>	€ 10
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>		<b>Tipo di ammortamento</b>	Italiano o francese o personalizzato
		<b>Tipologia di rata</b>	- se ammortamento italiano: rata capitale costante; - se ammortamento francese: rata capitale crescente; - se ammortamento personalizzato: secondo gli accordi (ad es. in unica soluzione alla scadenza)
		<b>Periodicità delle rate</b>	Di norma, corresponsione mensile o trimestrale o semestrale o annuale posticipata

**ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO**

<b>IRS (con arrotondamento ai 5 centesimi superiori)</b>	<b>20 ANNI</b>	<b>10 ANNI</b>	<b>5 ANNI</b>
Rivelazione per valuta 15/6/2010	<b>3,40%</b>	<b>3,30%</b>	<b>2,95%</b>

<b>EURIBOR (con arrotondamento ai 5 centesimi superiori)</b>	<b>1 MESE</b>	<b>3 MESI</b>	<b>6 MESI</b>	<b>12 MESI</b>
Rivelazione per valuta 15/6/2010	<b>0,45%</b>	<b>0,75%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,30%</b>

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO)<sup>1</sup>**

**IN CASO DI MUTUO A TASSO FISSO:**

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG
6,40%	20	€44.672,00	6,87%
6,30%	15	€52.013,00	6,85%
5,95%	10	€67.060,00	6,66%

**IN CASO DI MUTUO A TASSO VARIABILE:**

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG	Se il tasso di interesse aumenta del 20% dopo 5 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 20% dopo 5 anni
3,55%	20	€35.129,00	3,76%	€36.891,00	€33.414,00
3,55%	15	€43.280,00	3,81%	€44.792,00	€41.798,00
3,55%	10	€59.232,00	3,84%	€60.960,00	€58.725,00

**IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)**, previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Banca Agrileasing S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it)).

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale estinzione anticipata totale o parziale	2% del capitale
	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	1% dell'importo del finanziamento applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	Commissione incasso rata	€ 10 per singola rata
	Commissione di mancato utilizzo <sup>2</sup>	Fino ad un massimo del 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo non utilizzato, per il periodo di mancato utilizzo
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150

<sup>1</sup> Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

<sup>2</sup> Esempio di calcolo di **commissione di mancato utilizzo** (c.m.u.): accordato € 1.000.000,00 – erogato costante € 900.000,00 – mancato utilizzo costante € 100.000,00 – pagamento annuale – c.m.u. 1,5% = c.m.u. € 1.500,00

<b>Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)</b>	Fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
<b>Commissioni di gestione del finanziamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)</b>	Fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
<b>Commissione di amministrazione (per operazioni in pool)</b>	Fino ad un massimo dello 0,50% in ragione d'anno
<b>Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente ecc.)</b>	Fino ad un massimo dell'1% con un minimo di € 300 (oltre eventuali spese notarili a carico del cliente )
<b>Commissioni per consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare</b>	€ 300
<b>Commissioni per consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota</b>	€ 100 con un minimo di € 300
<b>Commissioni per certificazione per revisori conti</b>	€ 150
<b>Commissione di concessione (sottoscrizione a fermo e partecipazione)</b>	Fino ad un massimo del 2% una-tantum sull'ammontare del finanziamento
<b>Addizionale per commissione di urgenza</b>	Fino ad un massimo dell'1% una tantum sul debito residuo
<b>Commissioni per attestazione di sussistenza del credito</b>	€ 100

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Sono di seguito indicati gli altri costi che il cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>Spese legali in genere</b>	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
<b>Spese notarili</b>	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
<b>Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi</b>	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Banca Agrileasing si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli

	immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	Recupero integrale
<b>Assicurazione</b>	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento della Banca
<b>Spese notarili per estratti o procure</b>	€ 100
<b>Spese per revisione periodica (almeno annuale) del fido in c/c</b>	€ 350

#### ONERI FISCALI

Durata del mutuo	Imposte
<b>Inferiore o pari a 18 mesi</b>	imposte di registro sul contratto e sulle garanzie nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative
<b>Superiore a 18 mesi</b>	Imposta sostitutiva: 0,25% sugli utilizzi, ex DPR 601/73

- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
- Gli importi previsti a titolo di “spese di istruttoria” e di “commissioni” devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
- In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

#### TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

#### **SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI** **RECESSO, PORTABILITA', RECLAMI E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

##### **Tempi di chiusura del rapporto - Recesso - Estinzione anticipata:**

Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto. Tuttavia, se non diversamente stabilito dal contratto, il Cliente può richiedere per iscritto alla Banca – con un preavviso di norma di 30 giorni - di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento, in corrispondenza con la scadenza di una rata di ammortamento. In tale caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso omnicomprendivo.

##### **Portabilità del mutuo/surrogazione.**

Il Cliente che ha ottenuto un finanziamento sotto forma di mutuo può richiedere alla Banca la portabilità del mutuo stesso mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (articolo 8 del Decreto Legge 7/2007, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, e articolo 1202 codice civile).

Il Cliente che richiede la surrogazione del mutuo può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la “Banca Subentrante”) un nuovo mutuo, di importo non superiore al debito residuo vantato dalla Banca, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali già costituita in favore della Banca e nel caso di mutuo assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo mutuo in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del mutuo non deve sostenere alcuna spesa che, incluse quelle notarili ed assicurative, sono a carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire procedura di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il mutuo in essere con la Banca, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

Il Cliente deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria qui di seguito riportata:

- **l'avvio della procedura:** il Cliente richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire dalla Banca l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione dalla Banca al Cliente:** la Banca di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica al Cliente l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;
- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la Banca Subentrante stipula il contratto di mutuo con il Cliente e contestualmente rilascia alla Banca, contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore (Cliente) circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 codice civile)

Sono previste modalità alternative di procedure di portabilità a seconda che vi sia la contestuale presenza dinanzi al Notaio della Banca Subentrante, della Banca e dell'Impresa Finanziata oltre all' eventuale terzo garante (cd. Atto trilaterale) oppure unicamente della Banca Subentrante e dell'Impresa Finanziata (cd. Atto bilaterale).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

La Banca – a seconda dei casi e per i rispettivi profili – può partecipare alla procedura di portabilità anche in veste di Banca Subentrante (portabilità attiva).

#### **Reclami:**

Il Cliente può presentare alla Banca un reclamo per iscritto, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami della Banca stessa, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [Ufficio.Reclami@agrileasing.it](mailto:Ufficio.Reclami@agrileasing.it).

La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o se non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi, in alternativa a:

- **ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (ABF)**, con una articolazione territoriale ripartita su tre Collegi, istituiti presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.

Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito dell'ABF [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento del nuovo organismo nonché la "Guida Pratica" redatta dall'ABF. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente alle Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca o consultare il sito della stessa [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it) nella sezione "Reclami".

- **CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO**, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, telefono 06/674821.

Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa il Cliente può chiedere alla Banca o consultare il sito della stessa [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it) nella sezione "Reclami".

**SEZIONE 5 – LEGENDA**

<b>AMMORTAMENTO</b>	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto
<b>COMUNICAZIONE PERIODICA</b>	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
<b>INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE</b>	copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo
<b>INTERESSE DI MORA</b>	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora
<b>EURIBOR</b>	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
<b>I.R.S.</b>	I.R.S. è acronimo di Interest Rate Swap. Il tasso di interesse IRS, maggiorato dello spread determina il tasso sui finanziamenti a tasso fisso. È diffuso giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. Il tasso IRS viene pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ORE", per scadenze che vanno da 1 a 50 anni.
<b>SPREAD o MARGINE</b>	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile ovvero all'I.R.S. (Interest Rate Swap) per la determinazione del tasso fisso
<b>PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE</b>	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate
<b>PREAMMORTAMENTO</b>	è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del finanziamento, durante il quale il Cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il Cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo
<b>RATA</b>	pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento

<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento specifico, aumentandolo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>TASSO SOGLIA</b>	è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi